



# FLC CGIL MONZA BRIANZA

## *Federazione Lavoratori della Conoscenza*

SCUOLA – UNIVERSITÀ – RICERCA – AFAM – FORMAZIONE PROFESSIONALE

MONZA – Via Premuda 17 - Tel. 03927311 – Fax 039737068

E- mail: [monza@flcgil.it](mailto:monza@flcgil.it) - Web: [www.flcmonza.it](http://www.flcmonza.it)

### SCHEDA N. 1

#### SCHEDA di lettura sul CCNI sulla Didattica Digitale Integrata e indicazioni

La situazione di **emergenza sanitaria** non sta migliorando, per cui - purtroppo - in molte regioni si sta ricorrendo, in maniera sempre più massiccia, a misure di contenimento e prevenzione del contagio più rigide.

Fra queste, la sospensione delle attività didattiche in presenza e il ricorso alla **didattica digitale integrata** (DDI), anche in quelle zone e per quei gradi di scuola (primo ciclo) dove, quest'anno, non è ancora stata attivata.

Questa materia è regolata da diverse disposizioni che ne hanno definito gli **aspetti didattico-organizzativi** ([Linee guida del Ministero dell'Istruzione](#)) e le ricadute sulla prestazione di **lavoro dei docenti** ([contratto integrativo sulla DDI](#)).

Richiamiamo di seguito le **disposizioni principali sulla DDI**, rimandando alla nostra [scheda](#) per approfondimenti più puntuali.

#### **Contenuto delle attività in DDI**

L'organizzazione delle attività della DDI è definita da un Piano di Lavoro elaborato dal Collegio dei docenti e inserito nel PTOF, sulla base delle indicazioni delle [Linee Guida](#) con i dovuti accorgimenti legati al singolo contesto scolastico.

Il Piano deliberato ad inizio anno scolastico può essere modificato/adattato per far fronte a nuove esigenze con la medesima procedura con cui è stato adottato ([CCNL 2006-2009 articolo 28 c. 4](#)).

#### **Ruolo organi collegiali e libertà di insegnamento**

La DDI si svolge nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche ([CCNI DDI articolo 1 c. 2](#)).

#### **Quote orarie settimanali di lezione**

Nel caso di sospensione totale dell'attività didattica in presenza, l'orario di servizio settimanale dei docenti dovrà corrispondere al nuovo quadro di lezioni declinato nell'apposito Piano in applicazione delle Linee guida sulla DDI (che prevedono una rimodulazione delle attività educative e didattiche per gli alunni con una quota minima di lezione a seconda del grado di scuola, avendo cura di assicurare un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline) ([CCNI DDI articolo 2 c. 2](#)).

Ricordiamo che, ai sensi della normativa vigente (DLgs 297/94 articolo 7), il dirigente scolastico formula l'orario settimanale delle attività didattiche sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e delle proposte formulate del Collegio dei docenti.

#### **Orario di lavoro del docente**

La prestazione lavorativa in DDI è regolata nelle modalità e nei criteri dal [CCNI sottoscritto il 25 ottobre 2020](#), e nel solco di quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente.

Le prestazioni lavorative dei docenti, all'interno dell'orario settimanale rivisto come sopra indicato, sono assicurate in modalità sincrona alla classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe [articolo 3 comma 1].

A completamento dell'orario settimanale di servizio, qualora la rimodulazione non esaurisca in toto l'obbligo di insegnamento, il docente può assicurare la prestazione in modalità asincrona.

*“Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.” (FAQ n. 7 del 20 novembre 2020).*

Anche nelle attività funzionali a distanza gli impegni dei docenti seguono il piano delle attività (riunioni, consigli, ecc.) così come deliberato dal Collegio dei docenti ([CCNI DDI articolo 3 c. 2](#)).

### **Pause**

Nel corso della lezione in DDI il docente può introdurre momenti di pausa (da non recuperare), anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni (vedi [nota 2002 del 9 novembre 2020](#) condivisa con i sindacati firmatari del CCNI).

### **Orario di servizio**

Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano della DDI (vedi [nota 2002 del 9 novembre 2020](#) condivisa con i sindacati firmatari del CCNI).

### **Posto di lavoro**

La prestazione lavorativa potrà essere effettuata non in presenza (ovvero in sede diversa da quella scolastica) al fine di creare migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI.

Eventuali difficoltà strumentali possono essere risolte anche attraverso lo strumento del comodato d’uso.

Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.

### **Docente in quarantena**

La DDI da parte dei docenti in quarantena o in isolamento fiduciario (non in malattia certificata) potrà essere svolta compatibilmente con le difficoltà organizzative personali o familiari del docente di cui la scuola dovrà farsi carico.

### **Contenuti utili**

[Linee guida sulla DDI](#)

[CCNI sulla DDI sottoscritto il 25 ottobre 2020](#)

[Intesa politica sulla DDI fra Ministero dell’Istruzione, FLC CGIL, CISL Scuola e Anief](#)

[Nota ministeriale 2002 del 9 novembre 2020](#)

[FAQ del Ministero dell’Istruzione sulla DDI](#)

[Scheda di lettura della FLC CGIL](#)

<http://www.flcgil.it/scuola/didattica-digitale-integrata-istruzioni-per-uso.flc>

## SCHEDA N. 2

**Principali contenuti della Nota 2002 del 9 novembre 2020 condivisa con le OO.SS. firmatarie del CCNI**

[Nota 2002 del 9 novembre 2020 - Note operative Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata](#)

**Pause:** nel corso della lezione in DDI il docente può introdurre momenti di pausa (da non recuperare), anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni.

**Orario di servizio:** il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano della DDI.

**Posto di lavoro:** la prestazione lavorativa potrà essere effettuata non in presenza (ovvero in sede diversa da quella scolastica) al fine di creare migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI.  
Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.

**Docente in quarantena:** la DDI da parte dei docenti in quarantena o in isolamento fiduciario (non in malattia certificata) potrà essere svolta compatibilmente con le difficoltà organizzative personali o familiari del docente di cui la scuola dovrà farsi carico.

***N.B.: Il CCNI sulla DDI è stato firmato con il Ministero ed è pienamente operativo.  
Leggerlo con attenzione insieme alla SCHEDA N. 4 di approfondimento.***

\*\*\*\*\*

## SCHEDA N. 3

**Principali impegni contenuti nella Dichiarazione congiunta MI-OO.SS. del 9.11.2020**

[Dichiarazione congiunta](#)

**Formazione:** risorse per la formazione del personale a sostegno della professionalità docente, in particolare con riferimento alle innovazioni in atto conseguenti all'applicazione del contratto integrativo nazionale sulla DDI.

**Supporto docenti:** impegno del MI a supportare l'erogazione della DDI dei docenti con contratto a tempo determinato, tutelandone la professionalità e agevolando l'ottimale e proficuo svolgimento dell'attività di insegnamento.

**Piattaforma didattica digitale:** dotazione di una piattaforma per la didattica digitale accessibile gratuitamente agli studenti e al personale della scuola.

**Lavoro agile Ata:** aprire, entro il mese di novembre, un confronto sul lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

**Monitoraggio CCNI:** costituzione di un tavolo permanente MI-OO.SS. di monitoraggio dell'attuazione del contratto sulla DDI.

**Relazioni sindacali:** attivazione di un sistema di relazioni sindacali permanente e sistematico sulle questioni relative al lavoro di tutto il personale della scuola.

**Diritto allo studio:** confronto costante su tutte le tematiche connesse all'esercizio reale del diritto allo studio.

## SCHEDA N. 4

### CCNI su DDI

#### **Scheda di approfondimento su alcuni punti del CCNI sulla DDI e della successiva Nota operativa ministeriale del 9.11.2020.**

**Attività sincrone:** sono attività di insegnamento che si svolgono con l'interazione diretta alunno-docente tramite piattaforma digitale o altra modalità strumentale che ne preveda, comunque, il coinvolgimento attivo. Le Linee Guida sulla DDI prevedono che le scuole possano, in caso di DDI, rimodulare l'orario di lezione settimanale prevedendo un numero minimo di ore di lezione in modalità sincrona a seconda del grado di scuola: 15 ore nelle scuole del primo ciclo (10 ore nella classe prima della scuola primaria), 20 ore nelle scuole secondarie di 2° grado, 8/12 ore per i percorsi di istruzione degli adulti.

Ciò determina anche una rimodulazione dell'orario settimanale di insegnamento dei singoli docenti. Infatti le Linee guida prevedono che, sulla base di criteri indicati dal Collegio docenti, ad ogni docente sia assegnata una quota oraria della singola disciplina da dedicare alle attività in modalità sincrona, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Pertanto laddove le scuole deliberino una revisione dell'orario settimanale di lezione, ne deriva una riduzione dell'orario di insegnamento settimanale dei docenti in modalità sincrona così come stabilito dallo specifico Piano scolastico. Il CCNI sulla DDI all'art.2 co. 2 prevede che *“la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico”*. Quando le singole scuole *“declinano”* la riduzione dell'orario settimanale di lezione ne consegue anche una riduzione dell'orario settimanale di insegnamento dei docenti. La differenza tra orario ordinario e orario sincrono in DDI non si recupera, e la differenza sarà integrata con attività asincrone fino a completamento dell'orario settimanale di servizio secondo quanto stabilito nel Piano scolastico di DDI (si veda punto successivo). Tale lettura è avvalorata dal fatto che nella prima bozza di CCNI discussa in sede di trattativa, il MI aveva inserito una clausola che esplicitamente prevedeva che le *“ore non prestate”* fossero *“acquisite in una banca delle ore a livello di istituzione scolastica, da utilizzare, secondo necessità preventivamente deliberate dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica medesima, entro l'anno scolastico di riferimento”*.

Questa clausola è stata cancellata nel prosieguo della trattativa, per cui il testo contrattuale finale non prevede alcuna *“banca delle ore”* per il recupero delle ore non prestate.

**Attività asincrone:** sono attività di insegnamento che si svolgono in assenza di interazione diretta docente-alunno, cioè senza la presenza contemporanea di docente e studente. Per questo tipo di attività il docente predispone specifici materiali didattici di cui gli alunni fruiranno separatamente senza vincoli di orario o luogo. Al fine di circoscrivere il carico di lavoro derivante dalle attività in modalità asincrona, la nota ministeriale del 9.11.2020 (nel paragrafo dedicato all'orario di servizio) prevede che il docente possa essere impegnato in questo tipo di attività per un numero di ore fino a completamento dell'orario settimanale di servizio secondo quanto stabilito nel Piano scolastico di DDI. Qualora il Piano scolastico di DDI adottato dalla singola scuola sia stato riprogrammato con conseguente riduzione dell'orario di servizio dei docenti, le ore di attività in modalità asincrona potranno ammontare al massimo alla differenza tra l'orario settimanale ordinario e quello rimodulato. Ad esempio, se un docente di scuola secondaria (con 18 ore settimanali) in base al Piano scolastico di DDI è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ore che potrà svolgere in modalità asincrona sarà pari a 6 ore settimanali.

Secondo quanto previsto all'art.28 comma 3 del CCNL 2018 (cui l'Ipotesi di CCNI sulla DDI non deroga, come riportato in premessa dello stesso testo) laddove si richiama l'attività dei docenti, vengono

declinate oltre alla prioritaria destinazione sull'orario di insegnamento anche le attività di potenziamento dell'offerta formativa. L'utilizzo delle attività in modalità asincrona deve essere previsto nel Piano scolastico elaborato dal Collegio dei docenti e integrato-nel PTOF. Lo stesso Piano può demandare ai consigli di classe interclasse e intersezione e ai singoli docenti la definizione e gestione di dette attività asincrone.

**Riduzione unità orarie e recuperi:** nella nota ministeriale del 9.11.2020 si fa riferimento (all'inizio del paragrafo relativo all'orario di servizio) al fatto che *“il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi”*. Con questo passaggio si vuole richiamare il fatto che, così come nell'attività didattica in presenza, la eventuale riduzione dell'ora di lezione per motivi didattici -stabilita dal collegio docenti ai sensi dell'art. 28 comma 7 CCNL/2007 e già prevista nel PTOF- debba essere recuperata prioritariamente in favore dei medesimi alunni (art.28 comma 2 CCNL/2018), ciò vale anche qualora l'attività di insegnamento sia svolta nella modalità della DDI.

Si coglie l'occasione per ricordare che esiste un'altra fattispecie di riduzione dell'ora di lezione, ed è quella per cause di forza maggiore per motivi estranei alla didattica (ad esempio per esigenze di trasporto degli alunni). In questo caso la delibera viene assunta dal Consiglio di Istituto e la riduzione oraria non viene recuperata dai docenti (art.28 co 8 CCNL/2007).

**Pause:** diverso è il caso previsto nella medesima nota del 9.11.2020 (in fondo al paragrafo relativo all'orario di servizio) laddove si parla della possibilità del docente *“di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI”*. Ebbene poiché queste pause sono necessarie per il recupero della capacità di attenzione degli alunni, non devono venire recuperate dal docente e i relativi periodi rientrano a tutti gli effetti nell'orario di servizio.